



**Osservazioni e proposte emendative WWF Italia
al disegno di legge A.C. 2112-bis**

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”

Commissioni riunite
5^a del Senato della Repubblica e V della Camera dei deputati

Roma, 4 novembre 2024

Rimane deludente il fatto che alla categoria “Cultura, ambiente e qualità della vita” si continui a dedicare una mera spesa dello 0,8% sul totale del bilancio statale^[1]: un dato che conferma una visione lontana alle esigenze legate a una giusta transizione ecologica.

Il presente documento contiene un commento sintetico alla manovra di bilancio, un’analisi dell’articolato e alcune proposte emendative riguardanti temi quali: tutela della biodiversità, energia e clima, tutela del territorio e delle acque, infrastrutture verdi, agricoltura biologica e zootecnia.

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE: AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE ^[2]

L’articolazione del disegno di legge di bilancio 2025-2027 mostra alcuni cambiamenti rispetto all’esercizio 2024. Le previsioni di spesa per il 2025 a legislazione vigente, pari a circa 1.197 miliardi per la competenza e a 1.215 miliardi per la cassa, diminuiscono rispetto alle previsioni assestate del 2024 di 32,8 miliardi per la competenza e di 36 miliardi per la cassa: per quel che attiene le spese e gli investimenti ambientali e relativi alla transizione ecologica, spending review e defianziamento sono le parole chiave di questa manovra in termini

Gli stanziamenti di spesa del MASE autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano in termini di competenza, nell’anno 2025, in misura pari allo 0,4% della spesa finale del bilancio statale: considerati gli oneri per il rimborso delle passività finanziarie, che ammontano a 0,9 milioni nel 2025, le spese complessive per il Ministero risultano pari a 3.706,4 milioni di euro.

Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il MASE un decremento nel 2025 (in termini assoluti pari a -346,9 milioni di euro ovvero - 9,4%). Tale decremento è determinato principalmente dalla diminuzione delle spese in conto capitale, che decrescono ulteriormente negli esercizi successivi: nel 2027 le spese in conto capitale diminuiscono, rispetto al 2024, del 38%.

All’interno della missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, il capitolo 8535 “Spese per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” viene ridotto di 38,8 milioni (la dotazione di competenza nel BLV è pari a 95,2 milioni: significa una spending review di quasi il 41%).

Tuttavia, a fronte di tagli e della mancanza di una strategia di medio-lungo periodo per la transizione ecologica per il Paese, si vede invece un finanziamento di quasi 10 miliardi di euro solo di investimenti per nuovi sistemi d’arma e per l’istituzione di un fondo per investimenti e infrastrutture privo di criteri di spesa.

Colpisce, in questo contesto, il definanziamento della missione 1.8 “Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d’impresa” del Ministero delle imprese e del made in Italy, e, in particolare lo sconcertante taglio, pesantissimo, di 4,6 miliardi di euro in 6 anni del “Fondo Automotive”, ovvero il “Fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore e per il riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti” istituito dal Governo Draghi con il decreto-legge 17/2022, con una dotazione complessiva di 8,7 miliardi fino al 2030. Un taglio dell’80% del fondo significa una sua sostanziale cancellazione: dal 2025 e fino al 2030 andranno al Fondo Automotive solo 200 milioni di euro l’anno, per un totale di 1,2 miliardi, a fronte dei 5,8 miliardi previsti per i prossimi sei anni. Una scelta che compromette il destino di migliaia di lavoratori, il futuro del settore automotive in Italia e il raggiungimento del traguardo di una giusta transizione ambientale e sociale verso una mobilità a zero emissioni.

Il tema della transizione ecologica deve invece certamente muoversi in un sistema di competitività dove è interesse dello Stato sostenere i processi di innovazione e ricerca a questa connessi specie se funzionali a nuove imprese e a nuova occupazione. Il WWF ritiene che in questa logica significative opportunità potrebbero nascere da una ritaratura delle importanti disposizioni sulle start up.

La proposta del WWF Italia, che si rinnova per il secondo anno consecutivo, è di cambiare radicalmente strada e di iniziare a investire nel futuro del Paese per: la tutela del territorio e del mare, l’abbattimento delle emissioni climalteranti, la promozione di una nuova economia verde e di una transizione giusta, l’adattamento ai cambiamenti climatici e perché più nessuna risorsa pubblica per far fronte alla crisi ecologica vada sprecata, permettendo anzi l’attuazione della modifica costituzionale dell’articolo 41 approvata nel 2022.

Di seguito, sono riportate riportiamo le principali variazioni di competenza per missione del bilancio che riguardano il settore ambientale: in particolare, si evidenzia nuovamente che la tendenziale evoluzione della spesa prevista per l’esercizio 2025 nel confronto con le previsioni assestate dell’esercizio precedente è rappresentata da un valore negativo, ovvero da definanziamenti.

Per quanto concerne *la missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” si evidenzia una diminuzione di circa 0,4 miliardi (-11,8 %) concentrata in due programmi. Nel dettaglio, nel programma 18.20 “Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica”, la diminuzione (-0,2 miliardi circa nel 2025) è riconducibile al Fondo rotativo italiano per il clima per il quale vengono meno le maggiori risorse stanziare per il 2024 (decreto-legge n. 181 del 2023), mentre la flessione relativa al programma 18.12 “Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico” (-0,2 miliardi) riguarda prevalentemente le spese per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.*

La missione 10 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” riflette una diminuzione di 0,2 miliardi (-14,5 % rispetto alle previsioni assestate del 2024), in gran parte riferibile al programma 10.7 “Promozione dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico”. Si tratta, nello specifico, di riduzioni già incorporate nella previsione 2024-2026 e che riguardano, tra le altre cose, il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (-0,15 miliardi), il Fondo finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli (-0,1 miliardi) e i trasferimenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’erogazione del contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettrico (-0,2 miliardi). Nello stesso programma, a parziale compensazione, alcune voci di spesa sono previste in aumento; in particolare, la già citata Cassa per i servizi energetici e ambientali vede aumentare rispetto al 2024 i trasferimenti da destinare alla fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti alle attività nucleari residue e alle connesse misure di compensazione territoriale (+0,15 miliardi). Aumentano, tra le altre cose, anche le dotazioni per i progetti connessi all’utilizzo dell’idrogeno e per la decarbonizzazione dei processi industriali nei settori più inquinanti e difficili da riconvertire (+0,1 miliardi). Come previsto dal decreto-legge n. 19 del 2024, su tali progetti sono state spostate alcune risorse originariamente destinate ad altri investimenti non più finanziati dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.

Con riferimento alle spese derivanti dagli effetti della crisi climatica e dalle mancate opere di adattamento e mitigazione necessarie, si segnala che la missione 8 “**Soccorso civile**” è in diminuzione di 1,6 miliardi (-24,4% rispetto alle previsioni assestate 2024). Nel programma 8.4 “Interventi per pubbliche calamità” (-0,9 miliardi circa), le riduzioni principali riguardano i trasferimenti alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del 2023 (-0,5 miliardi).

OSSERVAZIONI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO E PROPOSTE DI EMENDAMENTO

ART. 7.

(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

L'articolo contiene due interventi positivi: il taglio del fringe benefit e l'aumento delle agevolazioni per le auto elettriche, così come l'eliminazione dell'IVA agevolata per i conferimenti in discarica o inceneriti senza recupero efficiente dell'energia. Si tratta di due SAD importanti che, nel complesso, ammontano a quasi 2 miliardi di euro, anche se con le limitazioni contenute nell'articolo la stima della cifra recuperata è di gran lunga inferiore.

Il comma 1, in particolare, modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plugin.

Il comma 2 novella la disciplina dell'IVA al fine di assoggettare all'aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia. L'innalzamento dell'aliquota IVA, dal 10 % al 22%, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un SAD in contrasto con il principio dell'economia circolare, in coerenza con il disposto delle direttive europee in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire un'opzione residuale.

In questo contesto si propone però l'eliminazione delle ulteriori agevolazioni ad auto ibride perché non solo non soddisfano l'obiettivo di *phase out* dai combustibili fossili, ma la cui efficienza non giustifica nemmeno un aumento del sussidio. Esiste poi un'ulteriore criticità legata all'espressione “l'incenerimento senza recupero efficiente dell'energia” che appare chiaramente volta a escludere dal provvedimento un pezzo del settore e pertanto si propone di eliminare la specificazione “senza recupero efficiente di energia”, esattamente come è scritto nel quinto catalogo SAD.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 abrogare le parole: “e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*”;
- b) al comma 2 abrogare le parole: “senza recupero efficiente dell'energia”.

ART. 8.

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

La disposizione modifica il vigente quadro normativo in materia di bonus edilizi, prevedendo la proroga, nei termini ivi indicati, delle detrazioni anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, e per la detrazione prevista

dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si limita poi la possibilità per il 2025 di fruire del beneficio ai soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024.

La rimodulazione dei bonus edilizi conduce a poter dire che si è ben lontani dagli sforzi necessari per raggiungere gli obiettivi della direttiva europea "case green" perché parliamo sì di una proroga, ma con un ridimensionamento consistente dei bonus preesistenti. Va inoltre sottolineato come le agevolazioni maggiori per la prima casa vadano a beneficio solo dei detentori dei diritti reali sulla prima casa, escludendo quindi i familiari dei proprietari. La norma prevede inoltre di prorogare in blocco le agevolazioni senza contare che la direttiva "case green" vieta dal 1° gennaio 2025 le caldaie autonome a combustibili fossili e questa è invece una modifica che il legislatore nazionale deve prevedere per non incorrere in una procedura di infrazione.

Si ritiene condivisibile che la proposta preveda una proroga e privilegi le prime case, così come è condivisibile un riordino dei bonus, ma l'incentivo è da considerarsi troppo basso, soprattutto se accompagnato da un abbandono totale del superbonus. Proponiamo pertanto che sull'ecobonus si torni a prevedere un'aliquota del 65%.

ART. 13

(Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

In ragione delle aumentate esigenze di intervento legate alle sempre più frequenti emergenze nazionali causate dai disastri legati alla crisi climatica, si propone di aumentare per l'anno 2025 la dotazione del fondo per le emergenze nazionali raddoppiandolo rispetto alla previsione dell'articolo, considerato che i proventi per la giornata aggiuntiva di estrazione del lotto sono stimati in 105 milioni di euro. Questo fondo è posto in capo alla protezione civile e destinato a fronteggiare emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari nell'ambito della deliberazione dello stato di emergenza nazionale. Per questo motivo si propone di modificarne il nome in "Fondo nazionale perdite e danni". La denominazione tiene conto della classificazione utilizzata dalla Convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici per esprimere il concetto di perdite e danni causati dal cambiamento climatico provocato dalle emissioni climalteranti provenienti dalle attività umane.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 13, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- A) sostituire le parole "50 milioni di euro" con le seguenti: "100 milioni di euro";
- B) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il fondo di cui al primo periodo è ridenominato "Fondo nazionale perdite e danni".

Conseguentemente all'articolo 44 del codice di protezione civile, alla rubrica, le parole: "Fondo per le emergenze nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo nazionale perdite e danni" e al comma 1 e al comma 2 del medesimo articolo le parole "Fondo per le emergenze nazionali" sono sostituite dalle parole "Fondo nazionale perdite e danni" ..

ART. 71

(Piano Casa Italia)

Il comma 2 prevede l'adozione di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "Piano casa Italia", al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo.

Si ritiene opportuno sottolineare come una linea di priorità debba essere non tanto il contenimento del consumo di suolo, ma il "contrasto al consumo di suolo" attraverso il riutilizzo dell'esistente inutilizzato o sottoutilizzato, anche alla luce delle recenti calamità che hanno colpito il Paese.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 71, comma 2, al primo periodo sostituire le parole "contenimento del" con le seguenti: "contrasto al".

ART. 82.

(Misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia)

Il comma 1 concede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per le attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici. Il comma 2 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto Livestock Environment Opendata (LEO) per la realizzazione del coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 52 del 2018. Il comma 3, nel novellare l'articolo 1, comma 426, della legge n. 197 del 2022, concernente il fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Phoma tracheiphila" (cd. mal secco degli agrumi), prevede che le risorse siano destinate anche a supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la mecatronica in agricoltura e il modeling dei sistemi agroalimentari.

La proposta che invece si propone è quella di favorire la conversione agroecologica della zootecnia attraverso l'approvazione di una legge¹ che disciplini il processo transitivo, anche attraverso l'istituzione di un fondo apposito.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

ART. 82-bis

(Istituzione del fondo per la conversione agroecologica del settore zootecnico)

1. Al fine di riconvertire le attività del settore zootecnico riguardante gli allevamenti intensivi, limitandone le esternalità negative impattanti su ambiente, salute e animali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per la riconversione agroecologica del settore zootecnico", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, destinato alla concessione di incentivi economici finalizzati a interventi tecnici, strutturali e relativi all'innovazione e alla ricerca, destinati alle

¹ Vedasi <https://www.wwf.it/pandanews/societa/politica/allevamenti-intensivi-depositata-la-proposta-di-legge/>

aziende che attuano pratiche sostenibili contribuendo al conseguimento degli obiettivi internazionali ed europei quali la tutela della biodiversità, la circolarità dei prodotti, delle risorse e dei nutrienti.

2. Ai fini della concessione economica di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il tavolo di partenariato per il dialogo sugli elementi strategici, tecnici e operativi concernenti la transizione agroecologica degli allevamenti intensivi. Al tavolo partecipano le istituzioni pubbliche competenti, le associazioni di rappresentanza e che si occupano di tutela ambientale, i settori produttivi interessati nonché gli enti di ricerca e i soggetti esperti in materia.

3. La concessione economica di cui al comma 2 è determinata con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanza, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi espressi dai lavori del tavolo di partenariato di cui al comma 2.

4. Conseguentemente, per gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Motivazione

Il 6 marzo 2024 è stata depositata alla Camera dei deputati una proposta di legge, "Oltre gli allevamenti intensivi. Per una transizione agro-ecologica della zootecnia", promossa da cinque associazioni (*Greenpeace Italia, ISDE, Lipu, ISDE, Terra! e WWF Italia*). La proposta è stata presentata da parlamentari appartenenti a cinque diverse forze politiche e intende rendere protagoniste le piccole aziende agricole zootecniche, incoraggiando la transizione ecologica di quelle grandi e medie attraverso un piano di riconversione del sistema zootecnico italiano finanziato con un fondo dedicato e prevedendo nell'immediato una moratoria all'apertura di nuovi allevamenti intensivi e all'aumento del numero di animali allevati in quelli già esistenti.

La proposta di emendamento qui presentata, nelle more della calendarizzazione della PDL, intende così istituire il relativo *Fondo per la riconversione agroecologica del settore zootecnico*.

**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

ART. 82-bis

(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali del settore dell'agricoltura)

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 19, le parole "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse;

2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: "19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore";

b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

Motivazione

L'agevolazione IVA al 10% per erbicidi, insetticidi e fungicidi, risulta un sussidio gravemente dannoso per l'ambiente (SAD) perché favorisce gli effetti ambientali e sanitari associati al loro utilizzo e riduce lo stimolo di prezzo per un loro uso il più possibile circoscritto e limitato, a discapito di pratiche agricole biologiche. Questo sussidio ambientalmente dannoso ha comportato una significativa perdita delle entrate fiscali per lo Stato (83,48 milioni di euro nel 2018; 81,03 milioni di euro nel 2019; 81,03 milioni di euro nel 2020; 90,67 milioni di euro nel 2021). L'iva agevolata al 4% (invece del 22%) per i fertilizzanti in senso generale ha comportato un forte calo delle entrate fiscali (83,99 milioni di euro nel 2018; 83,34 milioni di euro nel 2019; 87,56 milioni di euro nel 2020; 87,56 milioni di euro nel 2021). Analoga aliquota Iva agevolata al 4% è applicata solo per organismi utili per la lotta biologica, ma nonostante sia considerato un sussidio ambientalmente favorevole le risorse sono notevolmente inferiori: 11,88 milioni di euro nel 2018; 12,90 milioni di euro nel 2019; 13,93 milioni di euro nel 2020; 17,44 milioni di euro nel 2021. L'iva agevolata per i fertilizzanti chimici fa aumentare le emissioni di azoto e quindi viene considerata ambientalmente dannosa. Al contrario l'iva agevolata per i fertilizzanti utili alla lotta biologica consente una riduzione delle emissioni di azoto e preserva il biota del terreno. Gli impatti diretti causati da un aumento del rilascio di azoto sugli ecosistemi sono, si legge nel Rapporto del Ministero dell'Ambiente "la tossicità per le specie (incluso l'uomo), l'eutrofizzazione, l'acidificazione e l'aumento di vulnerabilità ad altri fattori di stress, perdita di specie sensibili, l'omogeneizzazione genetica delle specie vegetali". Allo stesso modo un eccesso nell'uso di pesticidi è associato ad una riduzione di specie e genetica dei micro-organismi del terreno (soil biota) fondamentali per la regolazione dei cicli dei nutrienti e per ridurre lo sversamento dell'azoto nelle falde sotterranee. Un uso eccessivo di pesticidi è anche responsabile della riduzione di impollinatori e predatori di parassiti delle piante fondamentali per la produttività agricola oltre che del declino della popolazione di uccelli, insetti ed anfibi. Il riconoscimento di questi effetti negativi sulla biodiversità trova conferma in alcuni indicatori obbligatori di monitoraggio presenti nel Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, quali l'indice di popolazione di uccelli sensibili ai fitosanitari e la mortalità di impollinatori causati dall'uso di pesticidi. Per questi prodotti, altamente nocivi per la salute umana e la biodiversità, si legge nel Rapporto, l'iva dovrebbe essere aumentata rispetto alla media, invece che ridotta. L'emendamento proposto va esattamente nella direzione indicata dal Ministero dell'Ambiente nel suo Rapporto. I sussidi diretti all'agricoltura biologica derivano essenzialmente dalle risorse del FEASR, i fondi della PAC per lo Sviluppo Rurale a cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale.

I vantaggi dell'agricoltura biologica, che non utilizza sostanze chimiche di sintesi, sono noti e documentati da numerosi studi scientifici. Si ritiene essenziale utilizzare la leva fiscale nazionale dell'aliquota IVA agevolata per ridurre i costi di produzione, certificazione e commercializzazione per stimolare il consumo dei prodotti biologici certificati ed aumentare di conseguenza la domanda interna, spingendo così la conversione della superficie agricola utilizzata in agricoltura convenzionale verso modelli produttivi più sostenibili. L'utilizzo della fiscalità nazionale da parte degli Stati membri dell'Unione Europea per promuovere l'incremento della superficie agricola utilizzata in agricoltura biologica viene raccomandata anche dalla Commissione Europea nelle sue Strategie Farm to Fork e Biodiversità 2030 che indicano obiettivi quantitativi di riduzione dell'uso di sostanze chimiche di sintesi (-50% dell'uso dei pesticidi e -20% dell'uso dei fertilizzanti chimici) entro il 2030 e l'incremento della superficie agricola certificata in biologico fino al 25% a livello europeo. L'introduzione di una aliquota IVA agevolata per i mezzi tecnici e per i prodotti biologici certificati potrà essere una spinta importante per la transizione ecologica della nostra agricoltura e per raggiungere gli obiettivi indicati dalla Commissione UE con le sue due Strategie per il Green Deal. I costi delle agevolazioni dell'imposta per il biologico, stando all'ultimo catalogo SAD e SAF, sono ampiamente compensati dalla soppressione dei SAD sui prodotti fitosanitari e sui fertilizzanti chimici, stimati complessivamente in 178,23 milioni di euro nel 2021.

**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 82 inserire il seguente:

ART. 82-bis

(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)

1. Per il periodo di imposta 2025 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

Motivazione

Il WWF ricorda come siano ormai migliaia gli studi e le ricerche scientifiche che evidenziano in modo incontrovertibile come l'esposizione cronica ai pesticidi (ovvero quella che si verifica per dosi piccole e ripetute nel tempo) determini un incremento statisticamente significativo del rischio di sviluppare patologie cronico-degenerative. Parliamo di

cancro, diabete, patologie respiratorie, malattie neurodegenerative, malattie cardiovascolari. Ma anche di disturbi della sfera riproduttiva, infertilità maschile, disfunzioni metaboliche e ormonali (specie alla tiroide), patologie autoimmuni, disfunzioni renali (Mostafalou, Abdollahi, 2017).

Di particolare rilievo sono gli effetti di tali sostanze per l'esposizione in utero: al pari degli altri inquinanti presenti nel corpo della madre, anche i pesticidi passano al feto attraverso il sangue del cordone ombelicale, comportando nel nascituro un aumento, in particolare, del rischio di tumori cerebrali e del sangue e di danni al neurosviluppo, con deficit cognitivi, intellettivi e comportamentali. Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato un'associazione tra esposizione prenatale a pesticidi ed effetti avversi sul neurosviluppo (problemi di crescita fetale, malformazioni congenite, tumori cerebrali) (Van Maele-Fabry, Hoet & Lison, 2013). Uno di questi casi di studio riguarda una popolazione residente nella Val di Non (Trento), nota per la coltura intensiva dei mele (Alleva et al., 2016, 2018). La ricerca ha dimostrato, tra l'altro, che l'attività di "autoriparazione" del DNA viene almeno in parte danneggiata dall'esposizione a lungo termine ai pesticidi. Secondo un altro studio, l'esposizione a pesticidi organofosfati causa danni al DNA in bambini figli di agricoltori che vivono in aree coltivate intensivamente (l'esposizione più lunga è associata al danno più elevato) (Sutris et al., 2016). In particolare, gli autori hanno concluso che vi è un'associazione significativa tra l'entità del danno al DNA e l'età dei bambini, il tempo di residenza nelle aree coltivate, la concentrazione di pesticidi nelle urine e la frequenza del consumo di mele: in altre parole, i bambini che consumavano frequentemente le mele avevano un rischio significativamente maggiore di danni al DNA. Studi più recenti condotti dal team del Global Glyphosate Study, con i primi dati pubblicati su riviste scientifiche e presentati al Parlamento Europeo nel 2018, hanno mostrato risultati preoccupanti su diversi endpoint a dosi considerate sicure negli Stati Uniti (1,75 mg/kg di peso corporeo/giorno), tra cui effetti di disturbo endocrino (allungamento della distanza anogenitale) che sono stati successivamente confermati anche in coorti umane di madri e neonati esposti al glifosato durante la gravidanza. Questo studio è considerato di importanza simile a quelli sul tabacco e sull'amianto, che hanno fatto luce sui possibili danni causati da tali sostanze. Si tratta inoltre dello studio sperimentale più completo mai condotto su un pesticida. Lo studio integrato copre gli effetti del glifosato e degli erbicidi a base di glifosato su molteplici endpoint importanti per la salute pubblica globale, tra i quali la cancerogenicità, la neurotossicità, gli effetti multigenerazionali, la tossicità per gli organi, l'alterazione del sistema endocrino e la tossicità dello sviluppo prenatale. Altri dati sugli effetti sul microbioma dello studio integrato sono stati pubblicati alla fine del 2022, mostrando effetti anche a dosi attualmente considerate sicure nell'UE (0,50 mg/kg di peso corporeo/giorno, equivalente alla dose giornaliera ammissibile nell'UE). Infine, i primi dati sullo studio tossicologico internazionale sulla cancerogenicità sono stati presentati alla conferenza scientifica internazionale "Ambiente, lavoro e salute nel 21° secolo, strategie e soluzioni ad una crisi globale", tenutasi a Bologna mercoledì 25 ottobre 2023. Il "Global Glyphosate Study" condotto sempre dall'Istituto Ramazzini ha dimostrato che basse dosi di glifosato causano leucemie nei ratti, con la metà dei decessi identificati nei gruppi di studio che si è verificata in giovane età, confermando la maggiore vulnerabilità nelle fasi iniziali della crescita degli organismi testati. Conclusioni ritenute valide anche per gli esseri umani che risultano essere più vulnerabili agli effetti dei pesticidi già nel periodo prenatale e nei primi 1000 giorni di vita. La direttiva 2006/141/CE della Commissione e il Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 stabiliscono norme armonizzate in merito agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali, che prevedono zero residui dei principi attivi presenti nei prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura. Queste normative unionali considerano solo un numero limitato di categorie di prodotti alimentari che costituiscono una fonte parziale di nutrimento per taluni gruppi della popolazione. In tali categorie di alimenti rientrano le formule per lattanti e le formule di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti per la prima infanzia, nonché gli alimenti a fini medici speciali. Per garantire una efficace azione di prevenzione delle numerose malattie croniche connesse all'esposizione alle sostanze chimiche di sintesi utilizzate nei prodotti fitosanitari per la gestione delle filiere agro-alimentari sarebbe necessario ridurre al minimo l'esposizione dei gruppi più vulnerabili come le donne in stato di gravidanza e i bambini nei loro primi 1000 giorni di vita, facilitando l'accesso ai prodotti biologici certificati privi di qualsiasi residuo. Questo emendamento vuole pertanto promuovere il consumo di prodotti

biologici certificati, quindi privi di residui di pesticidi anche minimi e nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, intervenendo a favore dei soggetti più vulnerabili agli effetti dell'esposizione ai pesticidi sulla salute.

**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

Art. 82-bis.
(Centri recupero animali selvatici)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, all'articolo 121, comma 2, sostituire le parole "120 milioni" con le seguenti: "119 milioni" e "200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"

Motivazione

La proposta emendativa assegna 1 milione di euro ai Centri di recupero animali selvatici rifinanziando l'apposito fondo. La loro attività è preziosa per la salvaguardia di questi animali, che spesso rimangono feriti a causa di avvelenamento, incidenti stradali o anche per il contatto con i cavi dell'alta tensione e che grazie a questi centri possono essere recuperati, con benefici per la biodiversità e i territori.

ART. 92.
(Fondo per la ricostruzione)

Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Il fondo è previsto che sia ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo lascia perplessi per due motivi principali:

- la palese insufficienza dello stanziamento, basti pensare che i soli danni in Emilia-Romagna per le due alluvioni del maggio 2023 erano stati calcolati in 9 miliardi di euro;
- il fortissimo accentramento della gestione dei fondi che dovrebbe comunque essere concertato anche con il MASE considerato l'ambito di intervento e l'oggettiva sovrapposizione dell'argomento con il tema dell'adattamento.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 92 inserire il seguente:

ART. 92-bis
Fondo per il ripristino della natura

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e di resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine di cui al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica un fondo per il ripristino della natura con una dotazione iniziale di 1 miliardo a decorrere dall’anno 2025 e fino al 2036.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 120, comma 1, della presente legge.

Motivazione

La biodiversità è fondamentale per le nostre economie, che dipendono in larga misura dalla tutela degli ecosistemi terrestri e marini. Alcuni settori sono più esposti di altri ma, complessivamente, la perdita di biodiversità e il collasso dei servizi ecosistemici potrebbero comportare, entro il 2030, una contrazione del PIL globale del 2,3%, corrispondente a circa \$2.700 miliardi. Per converso, le attività di conservazione e recupero della biodiversità comportano importanti benefici economici: in Italia, secondo la Commissione Europea, le attività di ripristino e tutela della biodiversità porterebbero a benefici economici complessivi per quasi €70 miliardi entro il 2050, grazie alla capacità delle aree naturali di offrire servizi ecosistemici fondamentali, come lo stoccaggio e il sequestro del carbonio, la regolazione della qualità dell’acqua e il controllo dell’erosione, l’impollinazione, la produzione di materie prime rinnovabili e la gestione dei rischi. Da qui, la proposta di emendamento volta a istituire un fondo pubblico di un miliardo (dal 2025 al 2036).

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l’articolo 94 è inserito il seguente:

ART. 94-bis

(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 120, comma 1, della presente legge.

Motivazione

Si assiste sempre più frequentemente a un’alternanza di eventi climatici estremi che creano vittime e danni ingenti. La siccità del 2022 ha messo in ginocchio la pianura padana, creando problemi alle attività produttive, con particolare riferimento all’agricoltura, alla produzione di energia idroelettrica e al turismo, e un notevole impatto alla biodiversità. Ma dopo la siccità si è assistito a numerosi eventi alluvionali estremi, caratterizzati da piogge intense e violente che, oltre ai danni estremi, hanno mietuto purtroppo numerose vittime. È indispensabile avviare azioni di rinaturazione e ripristino degli ecosistemi per favorire il trattenimento delle acque e la ricarica delle falde, la protezione dall’eccessiva erosione per contribuire ad aumentare la resilienza del territorio, reso vulnerabile

soprattutto dall'esorbitante consumo di suolo a cui è stato ed è tutt'ora sottoposto, come documentato dai Report Consumo di suolo di ISPRA. Gli interventi integrati rispondono a quanto richiesto dall'Unione europea in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE), alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e alla Strategia europea per la biodiversità 2030 che prevede di ristabilire lo scorrimento libero di almeno 25.000 km di fiumi entro il 2030 eliminando principalmente le barriere obsolete e ripristinando le pianure alluvionali.

ART. 97.

(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

Il comma 1 incrementa di 120 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, prevedendo che rimangano invariate le modalità di riparto previste a legislazione vigente.

Si ritiene che i fondi siano insufficienti se si vuole andare verso un serio potenziamento del TPL utile a diminuire il parco auto privato. Inoltre, si ritiene che occorrerebbe specificare che i fondi siano destinati all'acquisto e all'incentivo all'utilizzo di tecnologie e mezzi esclusivamente elettrici.

CAPO III

ALTRE MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 113 inserire il seguente:

113-bis

(Vincolo di utilizzo dei fondi destinati alla transizione ecologica)

1. Fondi, incentivi e sussidi finanziati attraverso risorse del bilancio dello Stato o con risorse dell'Unione Europea destinati alla transizione energetica ed ecologica e verso un'economia a zero emissioni di carbonio non possono essere impiegati per sostenere progetti e tecnologie che prevedano l'utilizzo di combustibili fossili o energia nucleare.

Motivazione

La proposta in oggetto intende chiarire che non una risorsa messa a disposizione della transizione ecologica può essere impiegata in progetti che non vadano nella direzione dall'uscita dai combustibili fossili. Già oggi l'Italia è indietro rispetto al raggiungimento degli obiettivi di abbattimento delle emissioni di carbonio, occorre quindi concentrare tutte le risorse verso lo sviluppo di tecnologie rinnovabili e ad una chiara strategia finalizzata all'uscita dai combustibili fossili. La proposta prevede di escludere dai finanziamenti della transizione anche le tecnologie nucleari: il costo e il rischio altissimo a cui espongono queste tecnologie, oltre ai tempi lunghissimi per la realizzazione di eventuali centrali, rendono inutile ed estremamente pericoloso il loro impiego, questo senza considerare che per ben due volte il popolo italiano si è espresso contro l'utilizzo del nucleare nel nostro Paese.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 113 inserire il seguente:

Articolo 113-bis

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n 47 in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato." apportare all'articolo 23 le seguenti modifiche:

- a) Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole "Il 50% dei proventi delle aste è assegnato" con le parole "I proventi delle aste sono assegnate".
Conseguentemente il comma 5 è abrogato.
- b) Al comma 7, abrogare la lettera h);
- c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al *phase out* dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio."

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a destinare, conformemente a quanto dettato dalla direttiva UE 2023/959, il 100% dei proventi delle aste di carbonio alla transizione ecologica, all'attuazione di una strategia di emissioni di carbonio e gas serra vicine allo zero e al *phase out* dai combustibili fossili. Attualmente il d.lgs. 47/2020, articolo 23, comma 5, destina il 50% dei proventi derivati dalle aste del carbonio al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato, con la nostra proposta disponiamo che l'intero ammontare dei proventi sia destinato al MASE e al MIMIT per le finalità declinate al comma 7. Si propone inoltre che le risorse non possano essere destinate a finanziare direttamente o indirettamente energia nucleare, energia da fonti fossili e attività legate alla CCS (cattura e stoccaggio del carbonio, una tecnologia che non riesce a eliminare le emissioni di CO₂, sproporzionatamente costosa e molto energivora), e che debbano essere destinate esclusivamente ad attività finalizzate al *phase out* dai combustibili fossili.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 120 aggiungere il seguente:

Articolo 120 bis

(Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo denominato "*Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili*", con una dotazione di 10 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate a sovvenzionare esclusivamente progetti finalizzate alla progressiva eliminazione dei combustibili fossili dall'impiego in tutti i settori e che promuovano la transizione verso tecnologie vicine a zero emissioni di carbonio e altri gas serra.

2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, è data precedenza ad interventi a sostegno di imprese e lavoratori operanti nei settori che beneficiano di sussidi ambientalmente dannosi di cui al catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il vincolo di accelerare la riconversione delle imprese e garantire il sostegno economico e formativo dei lavoratori.
3. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento del "Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili" investimenti in tecnologie legate all'uso dei combustibili fossili, incluso il gas naturale, nel nucleare a qualsiasi titolo, nella cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS). Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo del comma 1, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 5.
4. Al fine il raggiungimento degli obiettivi europei di abbattimento dell'inquinamento atmosferico previsti nel piano d'azione "Zero Pollution" attraverso il passaggio all'utilizzo di un trasporto pubblico sostenibile, a zero emissioni di carbonio, 1 miliardo di euro a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate al rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico locale elettrico. Sono tassativamente esclusi i veicoli con motore a combustione interna e quelli ibridi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto delle risorse destinate a sovvenzionare piani finalizzati alla mobilità sostenibile, elaborati dai Comuni, attraverso la predisposizione di soluzioni per il trasporto pubblico locale completamente elettriche. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 10 miliardi di euro si provvede per la quota di 7 miliardi di euro tramite la riduzione del 50% dall'anno 2025 dei sussidi ambientalmente dannosi relativi ai FFS così come indicati nella quinta edizione del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 e per la quota di 3 miliardi di euro si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy finanziati con i proventi delle aste delle quote di emissione di carbonio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47.
6. Il ministro dell'Economia è autorizzato propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Motivazione

L'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ha reso noto che la concentrazione di CO₂ nell'atmosfera è arrivata nel 2023 al 151% dei livelli pre industriali, una conferma della inadeguatezza delle politiche ambientali portate avanti sino ad oggi. Secondo tutte le rilevazioni, i consumi di combustibili fossili, di gran lunga la maggiore fonte di emissioni climalteranti, sono tutt'ora in crescita: è evidente che senza una spinta decisa da parte del pubblico nel senso della transizione ecologica e della mitigazione, gli obiettivi di riduzione delle emissioni nette che ci siamo dati, ancorché insufficienti, sono assolutamente irraggiungibili.

Questa legge di bilancio, invece, prevede un taglio di 4,6 miliardi di euro sul cosiddetto "Fondo Automotive", ovvero il "Fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti" istituito dal Governo Draghi con il DL 17/2022, con una dotazione complessiva di 8,7 miliardi fino al 2030: dal 2025 e fino al 2030 andranno al Fondo Automotive solo 200 milioni di euro l'anno, per un totale di 1,2 miliardi, a fronte dei 5,8 miliardi previsti per i prossimi sei anni: in pratica una cancellazione del Fondo. Viene così sostanzialmente azzerato il piano di incentivi per l'acquisto di auto, che con l'Ecobonus è valso quasi 2 miliardi di euro

tra 2023 e 2024. Lo stesso vale per i contratti di sviluppo e gli accordi di innovazione, che hanno destinato 800 milioni di euro negli ultimi due anni per finanziare progetti di investimento produttivo e di ricerca e sviluppo per le imprese della filiera automotive. Mai come oggi sarebbe invece necessario investire per la salvaguardia dell'occupazione di un settore in crisi sostenendo senza alcuna esitazione una giusta transizione verso una mobilità a zero emissioni.

Con questo articolo proponiamo di imprimere una forte spinta verso la riconversione ecologica del sistema produttivo ed energetico del Paese, principale produttore di CO2 ed emissioni climalteranti causa del cambiamento climatico in atto, attraverso l'istituzione di un "Fondo per il percorso di eliminazione dei combustibili fossili". Il fondo è pensato per promuovere la produzione energetica da fonti rinnovabili, la protezione dell'ambiente, la promozione di un trasporto pubblico locale completamente elettrico, la riconversione ecologica dell'economia e la promozione di una transizione giusta, realizzando un modello di produzione sostenibile quindi più ecologica e socialmente ed economicamente vantaggiosa, un modello di produzione che, se non perseguito, rischierebbe di tagliare fuori il Paese dalla nuova divisione mondiale del lavoro. Il fondo sarebbe finanziato attraverso l'eliminazione del 50% annuo dei SAD destinati a FFS, per un risparmio pari a circa 7 miliardi e la destinazione del 50% delle risorse rinvenienti dalle aste ETS, calcolabili in 3 miliardi di euro.

L'ottica della nuova norma proposta dal WWF è quella di realizzare interventi che, tenendo in massimo conto le esigenze sociali e industriali conseguenti al cambio di paradigma ambientale, destinino le risorse recuperate dai finanziamenti a fonti energetiche e sistemi produttivi non più sostenibili verso interventi diretti ad accompagnare la transizione ecologica ed energetica giusta delle imprese e dei settori interessati, con il sostegno ai lavoratori. Il fondo deve escludere categoricamente qualsiasi investimento in tecnologie ancora non disponibili e inadatte ad accelerare la transizione, tra cui nucleare a fissione e a fusione, CCS, tecnologie legate al consumo di combustibili fossili, tra cui il gas naturale e altre tecnologie non finalizzate alle fonti rinnovabili o a emissioni tendenti allo zero.

ART. 120

(Rifinanziamento di interventi a favore di investimenti e infrastrutture)

L'articolo crea un imponente fondo di 24 miliardi di euro di durata decennale (dal 2027 fino al 2036), accentrato al MEF. L'articolo lascia perplessi per la totale mancanza di linee di indirizzo sui progetti da finanziare e le finalità degli stessi. Considerate le necessità della transizione energetica, per la quale si lamenta sempre una carenza di fondi, e le continue emergenze da cui è colpito il Paese occorre indirizzare accuratamente una tale quantità di risorse rendendo trasparente il loro utilizzo e i criteri della loro assegnazione, escludendo tra l'altro il finanziamento di infrastrutture fossili.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 120 inserire il seguente:

Articolo 120 bis

(Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico)

1. Al fine di dare attuazione alle misure, azioni e obiettivi previsti dal Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, di seguito denominato "Piano", approvato con il decreto n. 434 del 21 dicembre 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di garantire una maggiore resilienza degli ecosistemi, delle comunità e dell'economia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico" con dotazione pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2025 e di 10 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Una quota del Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico, nei limiti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, è destinata agli oneri e alle spese di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico istituito ai sensi del capitolo 6.1 del Piano.

3. Il Fondo nazionale di adattamento al cambiamento climatico è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 miliardi di euro a decorrere dal 2025 si provvede:
 - a) quanto a 10 miliardi di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 mediante abrogazione dei commi 272, 273, 274, 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e mediante la corrispondente riduzione delle risorse nella misura di 2 miliardi di euro destinati alla missione 1.5 "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali" e di 7 miliardi di euro destinati alla missione 1.10 "Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare" nello stato di previsione del Ministero della difesa.
 - b) quanto a 10 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 119, comma 1 bis.
Conseguentemente, all'articolo 119, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa destinata allo stato di previsione del Ministero della Difesa è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2028 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 miliardi di euro."
5. Il ministro dell'Economia è autorizzato propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Motivazione

L'Italia è uno dei paesi più esposti alle conseguenze disastrose del cambiamento climatico in corso. Il suo posizionamento geografico al centro del mediterraneo e l'innalzamento delle temperature dei mari hanno causato negli ultimi anni eventi estremi sempre più frequenti e catastrofici che, peraltro, stanno colpendo alcune delle regioni più ricche del Paese. Secondo il rapporto ISPRA del 2021 il 94% dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni o erosione costiera, 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane, 6,8 milioni a rischio alluvioni.

Impressiona la velocità del cambiamento climatico: nell'ultimo anno e mezzo si sono susseguiti senza tregua fenomeni atmosferici che usualmente non si verificano se non su scala secolare. Le intense precipitazioni di questi ultimi mesi hanno di nuovo messo in ginocchio gran parte del Paese. Sono esondati fiumi, torrenti e canali, una persona ha perso la vita a Bologna dove sono caduti oltre 175 mm d'acqua in poche ore. Un disastro che si ripete con sempre maggior frequenza e, soprattutto, che si accanisce con particolare violenza su alcune zone, come l'Emilia-Romagna gravemente colpita anche lo scorso anno.

La scarsa resilienza dei nostri territori ha radici profonde, legate a un modello di sviluppo che va superato. Nei decenni passati abbiamo indebolito i nostri territori, abbiamo ristretto l'alveo dei fiumi, costruito ovunque (l'Emilia-Romagna ha il più alto tasso di consumo di suolo nelle aree a rischio idrogeologico), operato una manutenzione che in molti casi ha peggiorato la situazione e a fronte di piogge intense eccezionali le conseguenze devastanti sono inevitabili.

Si stima che dal 2013 al 2019 il danno economico provocato da frane e alluvioni in Italia sia stato pari a 20,3 miliardi di euro, per una media di quasi 3 miliardi l'anno, in Europa nel 2021 gli eventi idrogeologici estremi hanno causato 43,2 miliardi di euro di danni, in aumento esponenziale rispetto agli anni precedenti, mentre nel 2023 l'alluvione di maggio in Emilia-Romagna, da sola, ha causato danni stimati in 9 miliardi di euro. Un danno economico colossale che colpisce una delle regioni più importanti dal punto di vista economico per il Paese, che vale più dell'8% del PIL nazionale, e che con le regioni limitrofe copre circa il 40% del PIL italiano. Non c'è solo l'Emilia-Romagna, infatti, sono state duramente colpite anche Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Sicilia, questo solo per ricordare i fenomeni più recenti.

Questa nuova "normalità" portata dal cambiamento climatico causato dalle attività umane, in particolare dal consumo di combustibili fossili, impone che vengano prese misure strategiche, di investimento, prevenzione e contrasto. Se da un lato infatti è fondamentale velocizzare il più possibile il processo di transizione e mitigazione con l'uscita dall'uso del fossile, che è la causa principale del cambiamento climatico, in modo da cercare di evitare una progressione catastrofica del fenomeno è altrettanto fondamentale mettere in atto tutte le azioni di adattamento necessarie. Non

possiamo continuare con la logica emergenziale, occorre superare il modello commissariale e la conseguente frammentazione strategica e operativa. I commissari non fanno prevenzione: se sono bravi, al limite, riparano i danni, mentre oggi occorre non solo riparare ma adattare.

È indispensabile che il Ministero dell'Ambiente renda operativo il Piano di Adattamento al cambiamento climatico (PNACC) favorendo interventi di ripristino ambientale e misure basate sulla natura (Nature Based Solutions) e non contro la natura, per ridurre la vulnerabilità del territorio, aumentarne la resilienza e ripristinare i servizi ecosistemici. Incomprensibilmente, invece, il PNACC, approvato da circa un anno e contenente 361 azioni di adattamento, a oggi non è ancora operativo, anzi è una scatola vuota perché priva di qualsiasi stanziamento economico.

Occorre finanziare subito, da questa legge di bilancio, sia la transizione energetica, sia il Piano di Adattamento, perché i costi dei danni causati dal cambiamento climatico sarebbero decisamente superiori a qualsiasi investimento sul buon adattamento: se infatti fino a 10 anni fa la media annua dei danni era di circa 3 miliardi di euro, oggi questi sono più che triplicati con una tendenza che non accenna a diminuire. Investire in prevenzione e adattamento conviene, oltre che essere una formidabile leva economica.

L'investimento per intervenire sul solo dissesto idrogeologico è stato stimato nel 2019 dalla struttura di missione "Italiassicura" in 33 miliardi di euro in dieci anni, poco più di 3 miliardi di investimento all'anno: molto meno dei recenti danni causati dalle alluvioni, molto di più del miliardo stanziato dall'ultima legge di bilancio. Si vuole anzi sottolineare il paradosso per il quale il MASE vede proprio nel contrasto al dissesto idrogeologico uno dei tagli più consistenti.

In questi anni stiamo assistendo anche ad un altro apparente paradosso: mentre una parte del Paese è ripetutamente colpita da alluvioni, un'altra parte soffre di una siccità cronica. Piove troppo e piove male, ma il Paese non è in grado di gestire la risorsa idrica in maniera adeguata, mancano investimenti sufficienti per sostenere la rete idrica e utilizzare le infrastrutture esistenti. La Sicilia da sola, per portare un esempio, ha 46 grandi dighe, di queste 3 sono fuori esercizio, 5 sono a invaso limitato per sicurezza, 10 sono da decenni in attesa di collaudo. Occorre quindi anche in questa direzione un intervento pubblico di investimento, per rendere operative le strutture già esistenti e rinnovare la rete idrica per eliminare sprechi e perdite. Oggi la gran parte del costo di tutto questo è a carico degli enti gestori: affinché i costi non si scarichino sugli utenti occorrono investimenti pubblici stimati in 4 miliardi di euro all'anno.

L'adattamento non è però soltanto adattamento urbanistico e territoriale. La mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico dovrebbero costituire la base per la programmazione in senso generale, a partire da quella economica e sociale. Questo è un elemento carente nello stesso PNACC e sul quale occorrerà intervenire. Nonostante questo, le 361 azioni previste dal Piano sono comunque una importante base di partenza: vediamo interventi che vanno dall'energia alla gestione idrica, dal dissesto idrogeologico alle foreste, all'agricoltura, alle zone costiere e insediamenti urbani e indicazioni per l'integrazione nella pianificazione territoriale locale e regionale. Un costo complessivo che abbiamo stimato di almeno 10 miliardi di euro all'anno in 10 anni. Un costo molto inferiore a quello dei danni provocati dall'inazione: basti pensare che nel 2023 solo i danni causati da eventi estremi in Toscana ed Emilia-Romagna ammontavano a 11 miliardi di euro.

La creazione di un fondo apposito permetterebbe di canalizzare in questo sforzo le risorse già esistenti per il contrasto al dissesto idrogeologico e stornare risorse assegnate a opere inutili, se non dannose, come quelle destinate al Ponte sullo Stretto di Messina. Tuttavia, le risorse esistenti, come evidenziato, non sono sufficienti e occorrerà introdurre di nuove, la nostra proposta è di utilizzare, oltre ai fondi del ponte sullo stretto, i proventi del taglio delle spese militari per i nuovi sistemi di armamento, queste ultime esplose negli ultimi anni e arrivate, per il solo Ministero della Difesa, a 9,7 miliardi.

Il tempo a nostra disposizione è sempre meno e senza interventi decisi e concreti siamo destinati, purtroppo, a rivivere queste tragedie periodicamente, come un incubo, soprattutto per chi viene colpito direttamente dalle conseguenze di questi eventi.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 120 inserire il seguente:

ART. 120-bis

(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 120, comma 1, della presente legge.

Motivazione

La frammentazione degli ambienti naturali e semi-naturali è considerata e riconosciuta da tempo come una delle principali cause di origine antropica della riduzione della biodiversità a livello globale. Nel nostro Paese sono presenti 32.697 km di infrastrutture lineari di trasporto che, per essere state progettate per la maggior parte in epoche in cui nella progettazione non si teneva conto delle esigenze ambientali, provocano una frammentazione ecologica alta o molto alta. Al fine di dare attuazione anche al principio di cui all'articolo 41 Cost., con l'emendamento che si propone di introdurre si istituisce un apposito fondo al fine di realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario. Il costo stimato, pari a 45 milioni di euro, tiene conto dei lavori necessari da effettuare nelle aree maggiormente a maggiore frammentazione degli ambienti naturali. D'altronde, già nel 2008 l'Agenda Ambientale Europea segnalava la necessità di una maggiore integrazione delle politiche per la mobilità e le esigenze di tutela della biodiversità e, a tale proposito, indicava una serie di cause, tra cui la "pressione delle infrastrutture sugli habitat naturali e sulle popolazioni animali" e la "frammentazione del paesaggio e interruzione della connettività ecologica territoriale" a cui poi dava risposta anche con il concetto di "infrastrutture verdi" su cui si chiede di investire maggiori risorse non solo al fine di preservare la connettività ecologica ma anche per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Osservazioni generali su transizione ecologica e startup

Il tema della transizione ecologica non può essere limitato alla gestione del PNRR o al solo comparto dell'energia ma deve sempre più innescare nuova economia attraverso una riconversione programmata delle produzioni ad alto impatto e il sostegno a nuove imprese. Gli inserimenti di nuove professionalità nelle imprese tradizionali, così come gli aggiornamenti professionali, possono contribuire a migliorare ogni fase dei processi di produzione e distribuzione delle nostre imprese, ma questo non è sufficiente se in parallelo non cresce un nuovo sistema d'impresa basata sull'innovazione e dove i temi della transizione ecologica diventano non tanto adattamento di business tradizionali quanto essi stessi modello di business. In questo senso è certamente interesse dello Stato sostenere e promuovere la nascita di una nuova imprenditoria specie se caratterizzata da elementi di ricerca ed innovazione.

Il WWF ritiene utile che si proceda ad una ritaratura dell'importante decreto-legge n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012 con cui si definiscono i requisiti che le imprese devono soddisfare per accedere allo status di startup innovativa. Le imprese innovative nate tra 2012 e 2017 hanno aumentato la loro forza lavoro del 126% (in media) nei primi 5 anni dalla costituzione. Questo tasso di crescita è superiore al corrispettivo dato Istat per il totale delle nuove imprese, che sullo stesso periodo hanno registrato un incremento occupazionale del 117% nei primi 5 anni di vita.

Considerando il valore economico, le startup ed ex-startup innovative italiane hanno generato un fatturato totale di 11,7 miliardi di euro nel 2022, cifra che sale a 12,8 miliardi aggiornando i bilanci disponibili al 2023. Parallelamente, il valore aggiunto prodotto è stato di 2,4 miliardi di euro nel 2022, che diventano 3 miliardi nel 2023.

Tra le oltre 30 mila imprese innovative italiane, è possibile individuare 79 “Gazzelle” (di cui 64 ancora attive): queste sono definite dall’OECD come imprese ad alto tasso di crescita con meno di 5 anni di vita e sono identificate come le più dinamiche e in grado di dare un forte contributo alla crescita economica e occupazionale del Paese. Nel 2022, le “Gazzelle” hanno registrato da sole 4.609 posti di lavoro (pari al 7,9% del totale delle imprese innovative), raggiungendo così una dimensione media di oltre 70 dipendenti, un valore molto rilevante rispetto al tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato preminentemente da piccole e micro-imprese. Nel 2022, inoltre, queste imprese “star” hanno fatturato 505 milioni di euro (il 4,3% del totale) e creato valore aggiunto per 135 milioni di euro (il 5,7% del totale).

Si tratta di numeri certamente relativi, ma assolutamente significativi che indicano la bontà di un modello che va implementato e che può essere meglio focalizzato. In termini di proiezioni future, infatti, l’aumento delle startup a impatto sociale e ambientale potrebbe generare una maggiore occupazione, specialmente considerando l’interesse crescente per la transizione ecologica.

Secondo il WWF oltre al comparto energetico - che andrebbe affrontato con maggiore coerenza - gli ambiti prioritari in cui si potrebbe meglio caratterizzare le start up innovative in termini di funzionalità alla transizione ecologica sono otto: decarbonizzazione, mobilità sostenibile, miglioramento della qualità dell’aria, contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico, miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture ripristino e rafforzamento della biodiversità, tutela del mare, promozione dell’economia circolare della bioeconomia e dell’agricoltura sostenibile. Focalizzate le startup a cui riconoscere in via prioritaria maggiori forme di sostegno, bisogna definire in cosa queste poi consistano. In tal senso possono essere prese ad esempio una serie di esperienze estere, in particolare quelli maturate nel Regno Unito che hanno favorito un aumento degli investimenti nel settore.

Da un’analisi svolta dal WWF che ha coinvolto molti esperti del settore, l’introduzione di nuove misure fiscali potrebbe essere determinante: tra queste si segnala l’opportunità della detassazione sul capital gain o/e dell’ampliamento dei crediti di imposta, nonché di incentivi per le imprese che si impegnano nell’*open innovation*. In particolare, si ritiene fondamentale la creazione di strumenti che permettano di incrementare la propensione all’investimento da parte dei possessori di capitale. Sarebbe quindi utile anche la definizione di criteri di selezione all’interno dei bandi per i fondi pubblici specifici (e più favorevoli) per tale categoria di startup. L’ottenimento di finanziamenti e risorse permetterebbe di incrementare la solidità finanziaria di tali startup e di conseguenza diminuire la percezione di rischio.

Come si può vedere, pur nella complessità del tema, sarebbero tangibili e concreti i risultati che verrebbero da una scelta di sostegno deciso per le start up funzionali alla transizione ecologica, il tutto a fronte di un modesto sforzo economico che lo Stato dovrebbe compiere nella certezza che questo rientrerebbe a medio termine in termini di nuova occupazione, nuovi fatturati e conseguenti futuri introiti fiscali, oltre che indiscutibili vantaggi ambientali sia come conservazione di capitale naturale che come diminuzioni degli impatti ed aumento della qualità della vita.

^[1] Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, Tomo I, Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2025, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire), p.9

^[2] Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, Tomo I, pp. 46-52